



**CAMERA DI COMMERCIO
SONDRIO**

OGGETTO: Cancellazione massiva indirizzi PEC irregolari: provvedimento finale.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti:

- l'art. 12 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n. 3/CC/2021;
- l'art. 16 comma 6 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 2/2009 e l'art. 5 comma 2 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, disposizioni che impongono, rispettivamente, alle imprese costituite in forma societaria e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- l'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, che, in tema di disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti:
 - ha sostituito, in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e con la disciplina dell'Unione Europea, la locuzione "indirizzo di posta elettronica certificata" con "domicilio digitale";
 - ha modificato il citato art. 16 del D.L. 185/2008, prevedendo, con il combinato disposto dei commi 6-bis e 6-ter, che il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale procede con propria determinazione alla cancellazione del domicilio inattivo dal registro delle imprese, avviando contestualmente la procedura di irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, nonché di assegnazione di un nuovo domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
 - ha modificato il citato art. 5 del D.L. 179/2012, introducendo, al comma 2, analoga previsione anche per le imprese individuali, con irrogazione, in questo caso, della sanzione prevista dall'art. 2194 c.c., in misura triplicata;
- il Regolamento delle procedure di assegnazione d'ufficio ed iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale approvato con deliberazione n. 5/CC/2022;

richiamata la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministro della Giustizia, registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, che, nell'individuare le misure necessarie ad assicurare il rispetto dei predetti obblighi normativi e a garantire l'effettiva operatività della casella di posta elettronica certificata, rectius "domicilio digitale", impone all'ufficio del registro delle imprese di verificare periodicamente e con modalità automatizzate se gli indirizzi PEC iscritti nel registro sono validi ed attivi e di avviare, in caso di esito negativo, apposito procedimento d'ufficio; dato atto che, secondo i criteri definiti dalla predetta Direttiva, sono riscontrabili le seguenti tipologie di irregolarità:

- a) PEC "invalide", che ricomprendono sia gli indirizzi formalmente non corretti, sia le caselle appartenenti a domini non certificati;
- b) PEC "revocate", in cui rientrano le caselle PEC divenute inattive perché scadute e non rinnovate e, in ogni caso, bloccate dal gestore;
- c) PEC "multiple", cioè condivise tra più soggetti iscritti nel registro imprese, con l'esclusione dell'ultima impresa che, in ordine temporale, ne ha denunciato la titolarità al registro delle imprese;



d) PEC “professionisti”, in cui rientrano gli indirizzi PEC iscritti per una o più imprese/società, ma riconducibili a professionisti registrati nell’INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi PEC), istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico;

richiamato il proprio provvedimento n. 2024000001 del 22/01/2024, pubblicato all’albo camerale online il 22 gennaio 2024, con il quale è stato dato avvio al procedimento di cancellazione d’ufficio degli indirizzi PEC invalidi, revocati, multipli e riconducibili a professionisti, relativamente a n. 253 posizioni complessive, assegnando alle imprese e società interessate il termine di 30 giorni dalla pubblicazione, quindi sino al 21 febbraio 2024 (compreso), per regolarizzare la posizione mediante comunicazione telematica al registro delle imprese di un nuovo domicilio digitale o riattivazione (ove consentita dal gestore) dell’indirizzo PEC già iscritto;

esaminata la nota pervenuta in data 24/01/2024 e protocollata al n. 0001592/E, con la quale il titolare dell’impresa PAGGI PAOLO (REA 64275) ha richiesto il mantenimento della PEC iscritta nel registro delle imprese, rappresentando che il medesimo indirizzo risulta registrato nella sezione professionisti di INI-PEC con riferimento alla propria iscrizione nell’elenco speciale riservato ai soggetti non esercenti la professione di cui all’art. 34 comma 8 D.Lgs. 139/2005, come da attestazione rilasciata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Sondrio e trasmessa unitamente alla richiesta;

ritenuto che la circostanza rappresentata, sufficiente a garantire la riconducibilità dell’indirizzo PEC all’impresa quale unico soggetto in attività, sia idonea all’accoglimento della richiesta;

preso atto dello stato di avanzamento dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio alla data del 27 febbraio 2024, come risultante dai prospetti prot. n. 0002961/U del 29/02/2024 sottoscritti digitalmente dalla Responsabile del procedimento e inseriti nel sottofascicolo dell’applicativo “Gdel”, e in particolare:

- delle regolarizzazioni effettuate da n. 17 imprese/società, che hanno provveduto all’iscrizione di un nuovo domicilio digitale o alla riattivazione dell’indirizzo PEC già iscritto;
- delle intervenute cancellazioni dal registro delle imprese di n. 7 imprese/società;

considerata l’elevata numerosità delle posizioni tuttora irregolari e, per conseguenza, dei destinatari del presente provvedimento;

richiamato l’art. 8 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che, in tema di avvio del procedimento, prevede che, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante altre idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima;

evidenziato che l’impossibilità di provvedere alla comunicazione via PEC -impossibilità oltremodo imputabile, nella maggior parte dei casi, ad inadempienza delle imprese a mantenere regolarmente attivo l’indirizzo PEC iscritto ovvero a comunicarne la variazione- renderebbe necessario il ricorso alla notifica postale, determinando un notevole allungamento dei tempi del procedimento ed un insostenibile aggravio di costi, peraltro difficilmente compatibile con le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei costi per l’acquisto di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni;

richiamato l’art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, laddove prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, che la pubblicazione all’albo camerale del presente provvedimento costituisca valida ed efficace modalità di notificazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del citato art. 8 della L. 241/90;

con l’assistenza della Responsabile del procedimento, Cristina Di Mascio, ai sensi dell’art. 15 comma 2 lettera a) del soprarichiamato regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;



determina

1. di archiviare, per le motivazioni esposte in premessa, il procedimento di cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC iscritto per l'impresa PAGGI PAOLO (REA 64275);
2. di cancellare dal registro delle imprese gli indirizzi PEC invalidi, revocati e multipli, di cui agli elenchi allegati rispettivamente sub a), b), e c) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati, come individuati ai punti 1 e 2, mediante pubblicazione dello stesso all'albo camerale online per 30 (trenta) giorni consecutivi, rammentando che contro il provvedimento medesimo è ammesso reclamo al giudice del registro ai sensi dell'art. 2189 c.c.;
4. di disporre che la cancellazione non abbia corso qualora, all'esito dell'ulteriore controllo automatico effettuato all'atto dell'iscrizione della cancellazione, risulti verificata la validità e la titolarità univoca dell'indirizzo PEC;
5. di incaricare la Responsabile del procedimento di portare a conoscenza del presente provvedimento, con trasmissione del link di collegamento all'albo camerale online:
 - gli ordini e colleghi professionali rappresentati nella Consulta dei Liberi professionisti della Camera di commercio di Sondrio,
 - le associazioni imprenditoriali che hanno partecipato alla procedura di costituzione del Consiglio camerale per il mandato in corso;
 - l'impresa PAGGI PAOLO (REA 64275) e le imprese inserite nell'allegato sub c);
6. di attivare la procedura sanzionatoria e di attribuzione del domicilio digitale nei confronti delle imprese/società destinatarie della presente determinazione, ai sensi dell'art. 37 del D.L. 76/2020, con separato provvedimento, comprensivo della totalità dei soggetti che ne risultino per qualsiasi motivo sprovvisti.

La Responsabile del procedimento
(Cristina Di Mascio)

IL CONSERVATORE
(Marco Bonat)